

LXVII SEDUTA**LUNEDÌ 12 DICEMBRE 1949****Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 10,50.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione e approvazione della proposta di legge: «Regolamentazione del personale di Enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli Enti locali comandato presso l'Amministrazione regionale, e disciplina delle assunzioni di personale avventizio». (28)

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento D'Angelo all'articolo 1:

«Sostituire la formula: "Tabelle organiche allegate alla medesima legge, con personale di ruolo dipendente da altri Enti pubblici", con la seguente: "Tabelle organiche, con personale di ruolo dipendente da Enti pubblici diversi da quelli indicati nella legge medesima"».

Dà quindi lettura dell'emendamento Castaldi:

«Aggiungere al terzo comma la seguente formula: "Con carattere continuativo"».

D'ANGELO dichiara che il suo emendamento tende a rendere più preciso il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione i primi tre commi dell'articolo, con l'intesa che dell'emendamento D'Angelo si terrà conto in sede di coordinamento.

(Sono approvati).

Mette quindi in votazione l'emendamento Castaldi.

(E' approvato).

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE indice la votazione per appello nominale sul mantenimento del quarto comma dell'articolo nel testo proposto dalla Commissione. Spiega il significato del sì e del no.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, procede all'appello.

Rispondono sì: Borghero - Bussalay - Castaldi - Cocco - Colia - Cossu - D'Angelo - Dessanay - Ibba - Lay - Ledda - Pirastu - Sanna - Sotgiu Girolamo - Torrente.

Rispondono no: Amicarelli - Azzena - Brotzu - Casu - Cerioni - Corda - Corrias Efsio - Costa - Covacovich - Crespellani - Deriu - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Masia - Melis - Meloni - Muretti - Murgia - Pasolini - Pernis - Sechi Eufemia - Soggiu Piero - Stara.

Si astengono: Presidente Contu - Serra.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	43
votanti	41
maggioranza	21
favorevoli	15
contrari	26
astenuti	2

(Il Consiglio non approva).

PRESIDENTE indice la votazione per appello nominale sull'emendamento Corrias Alfredo-Covacivich, avvertendo che, se sarà approvato, l'emendamento Pirastu - Asquer - Sotgiu Girolamo - Sanna si intenderà respinto. Spiega il significato del sì e del no.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, procede all'appello.

Rispondono sì: Amicarelli - Azzena - Brotzu - Castaldi - Casu - Cerioni - Corda - Corrias Efisio - Costa - Covacivich - Crespellani - Deriu - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Masia - Melis - Meloni - Muretti - Murgia - Pasolini - Pernis - Sechi Eufemia - Soggiu Piero - Stara.

Rispondono no: Borghero - Bussalay - Cocco - Colia - Cossu - D'Angelo - Era - Ibba - Lay - Ledda - Pirastu - Sanna - Sotgiu Girolamo - Torrente - Zucca.

Si astengono: Presidente Contu - Serra.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	43
votanti	41
maggioranza	21
favorevoli	26
contrari	15
astenuti	2

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE mette in votazione l'ultimo comma dell'articolo.

(E' approvato).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Era:

«aggiungere, dopo l'ultimo comma, la formula seguente: "Il personale avventizio di cui alla presente legge sarà assunto in base ad una graduatoria di merito tra i concorrenti ai singoli posti, anche a mente dell'articolo 1, capoverso primo"».

Dà quindi lettura dell'emendamento Dessanay - Sotgiu Girolamo:

«aggiungere dopo l'ultimo comma: "il personale avventizio sarà assunto con decreto del Presidente della Giunta sulla base di una graduatoria che sarà resa di pubblica conoscenza"».

ERA dichiara che il suo emendamento tende ad allontanare tutte le perplessità sull'assunzione degli avventizi. Ritene che sia indifferente costituire una apposita commissione o permettere che a detta assunzione provveda direttamente la Giunta, purchè siano assicurati determinati criteri di giustizia, quale la compilazione di una graduatoria di merito.

DESSANAY dichiara che accetterà l'emendamento Era alla condizione che venga inserita la formula: "che sarà resa di pubblica conoscenza".

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, dichiara che la Giunta non ha niente in contrario ad accogliere l'emendamento Era, con l'integrazione proposta da Dessanay, benchè le possibilità di controllo sarebbero state accordate ugualmente dalla Giunta. Ritene opportuno che l'emendamento, se approvato, venga inserito nella legge come articolo separato.

PRESIDENTE sospende la seduta per dar modo ai presentatori di emendamenti di concordare un unico testo.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 35, viene ripresa alle ore 12,35).

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Era - D'Angelo:

«aggiungere dopo l'articolo 1, il seguente articolo:

Art. 1 bis

"Il personale avventizio di cui alla presente legge sarà assunto in base ad una graduatoria di merito tra gli aspiranti.

I criteri di valutazione seguiti e la graduatoria saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione"».

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

Al personale di cui alla presente legge, oltre il trattamento che, se in posizione di comando, possa competergli ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale in data 7 dicembre 1949, numero 6, è concessa altresì

l'indennità di primo impianto di cui all'articolo 5 della legge medesima.

L'indennità stessa competerà, nella misura indicata in tale ultimo articolo, al personale dipendente dagli Enti pubblici previsti nella presente legge; per altri l'indennità medesima competerà per la sola metà di detta misura al personale estraneo a pubbliche amministrazioni.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Filigheddu:

«sostituire l'articolo con la seguente formula: "Al personale degli Enti pubblici, di cui alla presente legge, comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione regionale, oltre al trattamento che possa competergli ai sensi regli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6, è concessa altresì l'indennità di primo impianto di cui all'articolo 5 della legge medesima"».

FILIGHEDDU dichiara che il suo emendamento tende a conseguire un risparmio nel bilancio regionale. Se l'indennità di primo impianto è giusto sia concessa ai funzionari comandati, che possono anche provenire da altre città, non vede perchè si debba concedere la stessa indennità al personale avventizio. Completerà il suo emendamento in modo da salvare detta indennità per il personale cui verrà attribuito un grado superiore a quello iniziale.

SERRA, *relatore*, precisa che il testo dell'articolo proposto dalla Giunta contemplava l'indennità di primo impianto solo per il personale comandato e che la Commissione alle finanze ha ritenuto opportuno concedere la metà di detta indennità anche al personale avventizio.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura di un altro emendamento Filigheddu:

«aggiungere al precedente emendamento la seguente formula: "La stessa indennità competerà inoltre al personale estraneo alle pubbliche amministrazioni a cui siano conferiti grado e funzioni superiori a quelli iniziali"».

PERNIS precisa che l'indennità di primo impianto è stata estesa dalla Commissione alle finanze anche agli avventizi per un criterio di giustizia: nella prima organizzazione de-

gli uffici non si deve riservare un trattamento diverso agli impiegati che svolgono lo stesso lavoro. Inoltre è stato tenuto presente che i nuovi impiegati verranno assunti tra persone economicamente disagiate e che pertanto hanno bisogno di una retribuzione che consenta loro un minimo di decoro adeguato all'impiego che ricoprono. La Commissione è stata unanime nell'estendere a tutti gli impiegati l'indennità di primo impianto.

SOTGIU GIROLAMO dichiara che l'indennità di primo impianto è stata concessa anche agli avventizi perchè questi nella organizzazione dei nuovi uffici della Regione lavorino con entusiasmo. Gli avventizi fanno lo stesso lavoro degli altri impiegati e concorrono a creare l'organizzazione autonomistica. Per questo non è ammissibile che vi siano differenze di trattamento, e non può essere accettato l'emendamento Filigheddu.

PRESIDENTE comunica che è stato presentato un emendamento Cocco-Sanna, col quale si estende l'intera indennità di primo impianto a tutti gli impiegati nell'Amministrazione regionale.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, precisa che la Giunta aveva limitato l'indennità di primo impianto ai comandati avendo riguardo alla loro pratica di uffici, per cui avrebbero dovuto assumere funzioni di carattere direttivo; si rende però conto della validità delle osservazioni di Sotgiu Girolamo e ritiene per tanto che si possa accogliere la proposta della Commissione alle finanze diretta ad estendere in misura ridotta l'indennità di primo impianto anche agli avventizi. Una sperequazione, infatti, potrebbe intiepidire l'attaccamento al lavoro degli avventizi.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, osserva che nel primo comma dell'articolo 2 è preferibile dire: "gli compete", anzichè: "possa competergli"; e nel secondo comma è preferibile dire: "in misura della metà, l'indennità stessa competerà al personale estraneo a pubbliche amministrazioni".

SANNA dichiara che il suo emendamento prevede la soppressione del secondo comma dell'articolo 2 affinchè la stessa indennità sia data ai provenienti da pubbliche amministra-

zioni e agli avventizi, per un criterio di giustizia che la Regione non può non rispettare.

PRESIDENTE mette in votazione il primo comma dell'articolo.

(E' approvato).

Mette quindi in votazione il mantenimento del secondo comma.

(Non è approvato).

Mette infine in votazione l'emendamento Sanna, precisando che, se questo sarà approvato, l'emendamento Filigheddu si intenderà respinto.

(E' approvato).

Art. 3

Al personale di cui alla presente legge è esteso, in quanto possa competergli, il trattamento previsto dall'articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

Sino al 30 giugno 1950 al personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, che ha prestato o presterà opera saltuaria per l'Amministrazione regionale, verrà liquidato un compenso da stabilirsi dalla Giunta regionale in relazione al servizio prestato ed al trattamento economico goduto presso l'Amministrazione cui il personale medesimo appartiene.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5

Le assunzioni di personale avventizio effettuate in precedenza per le immediate necessità di servizio dell'Amministrazione regionale dovranno essere confermate con il procedimento previsto dall'articolo 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, salvi restando in ogni caso i diritti relativi al servizio prestato nel periodo anteriore.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Azzena-Costa:

«sostituire alla formula: "Le assunzioni di personale avventizio effettuate in precedenza", con la seguente: "Le assunzioni di personale avventizio effettuate fino all'entrata in vigore della presente legge"».

AZZENA dichiara che il suo emendamento tende a precisare il testo proposto dalla Commissione.

SOTGIU GIROLAMO propone che nell'emendamento Azzena si dica: "Le assunzioni del personale avventizio effettuato sino all'approvazione della presente legge".

DESSANAY dichiara che la proposta Sotgiu tende ad impedire che la Giunta assuma tutto il personale necessario al funzionamento degli uffici della Regione prima che entri in vigore la legge.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, replica a Dessanay che, se si tiene conto della situazione concreta, un minimo di fiducia si deve pur accordare alla Giunta; almeno le si deve riconoscere la necessità che essa ha di assumere subito quella parte del personale che è assolutamente indispensabile. Si deve riconoscere che, per esempio, è necessario assumere almeno un archivista, per ordinare il grande numero delle domande che sono pervenute alla Giunta. Dichiara che non è possibile nessun abuso da parte della Giunta e che questa è favorevole all'emendamento Azzena.

DESSANAY dichiara di non aver inteso assumere un atteggiamento di sfiducia nei confronti della Giunta, ma di aver parlato di una astratta possibilità; l'articolo è equivoco e impreciso, e minaccia di rendere inefficace tutta la legge. In astratto la Giunta potrebbe assumere in due mesi tutto il personale previsto dalle tabelle organiche.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, osserva che l'ipotesi avanzata da Dessanay è praticamente inattuabile.

ERA propone che anzichè: "le assunzioni effettuate in precedenza", si dica "le assunzioni che sono state già effettuate".

PIRASTU osserva che dal punto di vista giuridico, le argomentazioni della Giunta sono esatte. Ma, d'altra parte, poichè la legge entrerà in vigore forse tra un mese e mezzo, se non si fissa subito una data, sarà possibile, prima dell'entrata in vigore, assumere un gran numero di avventizi, ai quali sarà difficile quando si dovranno regolarizzare le assunzioni, non praticare un trattamento di favore. Ritiene che la Regione possa, senza pregiudizio, attendere ancora un mese per l'assunzione degli avventizi.

SOTGIU GIROLAMO precisa che, con l'emendamento presentato, le sinistre intendono fissare una data e porre un limite alle assunzioni della Giunta, che non può dire di essere stata ostacolata, in questo, dall'opposizione; infatti, ha potuto già provvedere alla assunzione di una parte del personale avventizio. Nel momento in cui la legge viene approvata, il Consiglio regionale deve garantire che essa valga come regola fissa. Sorge invece il dubbio che la legge entrerà in vigore quando ormai tutto il personale sarà stato assunto.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Crespellani - Soggiu Piero - Corrias Efisio - Deriu:

«sostituire l'articolo con la seguente formula: "Le assunzioni di personale avventizio effettuate per le immediate necessità di servizio dell'Amministrazione regionale dovranno essere confermate con il procedimento previsto dalla presente legge, salvi restando in ogni caso i diritti relativi al servizio prestato nel periodo anteriore"».

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, illustra l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Crespellani e più.

(E' approvato).

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Regolamentazione del personale di enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli Enti locali, comandato presso l'Amministrazione regionale, e disciplina delle assunzioni di personale avventizio». (28)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	46
votanti	45
maggioranza	23
favorevoli	30
contrari	15
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Cerioni - Cocco - Colia - Corda - Corrias Efisio - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Ibba - Ledda - Masia - Melis - Meloni - Muretti - Morgana - Murgia - Pasolini - Pernis - Pilo Flores - Pirastu - Puligheddu - Sanna - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stara - Tocco - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Discussione e approvazione della proposta di legge: «Regolamentazione del personale di Enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli Enti locali, comandati presso il Consiglio regionale, e determinazione delle assunzioni di personale avventizio». (29)

PRESIDENTE dichiara che la discussione generale può considerarsi già avvenuta. Mette in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Per la prima organizzazione dei servizi del Consiglio regionale, oltre che col personale comandato ai sensi della legge regionale in data 7 dicembre 1949, numero 7, si provvederà, nei limiti della tabella organica allegata

alla medesima legge, con personale di ruolo dipendente da altri Enti pubblici o in difetto con personale non di ruolo degli stessi Enti o estranei a pubbliche amministrazioni.

La richiesta di comando o la nomina e la revoca del personale di cui sopra saranno effettuati dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

I provvedimenti relativi saranno adottati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, il quale sovrintende a tutti gli uffici e servizi del Consiglio stesso.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

Al personale di cui all'articolo precedente sono estese le disposizioni della legge regionale in data 7 dicembre 1949, numero 7.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Regolamentazione del personale di Enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli Enti locali, comandato presso il Consiglio regionale, e determinazione delle assunzioni di personale avventizio». (29)

Risultato della votazione.

presenti	43
votanti	42
maggioranza	22
favorevoli	40
contrari	2
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Azzena - Borghero - Brotzu - Castaldi - Casu - Cerioni - Cocco - Colia - Corda - Corrias Efisio - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Ibba - Ledda - Masia - Melis - Meloni - Muretti - Morgana - Pasolini - Pernis - Pilo Flores - Pirastu - Puligheddu - Sanna - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Stara - Tocco - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Svolgimento di interpellanza.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, dichiara di essere disposto a rispondere subito all'interpellanza numero 165 Dessanay sulla riforma agraria.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'interpellanza Dessanay al Presidente della Giunta:

«per sapere quali dichiarazioni intenda fare al Consiglio in merito alla possibilità di anticipare la riforma agraria in Sardegna, possibilità manifestata dal Ministro dell'agricoltura, onorevole Segni, all'onorevole Presidente della Giunta, verso la fine dello scorso mese di novembre». (165)

DESSANAY dichiara di essere stato spinto a presentare l'interpellanza dalla lettura di alcuni giornali dell'Isola e della Penisola sui quali è apparsa un'affermazione del Presidente della Giunta circa la possibilità di anticipare la riforma agraria in Sardegna. I consiglieri hanno atteso invano che spontaneamente il Presidente della Giunta li informasse su tale anticipazione.

CRESPELLANI, *Presidente della Giunta*, informa di essersi recato a Roma al fine di prospettare al Ministro dell'agricoltura la possibilità di applicare in Sardegna la riforma in questione prima che nelle ltre regioni. Dichiara di essere rimasto d'accordo — al riguardo — col Ministro Segni per la raccolta di alcuni dati indispensabili presso gli organi periferici. Egli non ha potuto, per motivi di salute, partecipare alla riunione che il Ministro Segni ha tenuto a Sassari giovedì 8 dicembre; vi ha partecipato però l'Assessore all'agricoltura Casu.

Informa il Consiglio che egli avrà un altro incontro col Ministro Segni a Roma fra pochi

giorni per continuare l'esame della possibilità di attuazione dell'auspicata anticipazione della riforma agraria in Sardegna. Si era riservato di riferire al Consiglio dopo che si fosse raggiunto qualche accordo concreto.

DESSANAY afferma che le notizie date dal Presidente della Giunta non tranquillizzano il Consiglio, perchè i contatti avuti dal Presidente della Giunta col Ministro dell'agricoltura denunciano una situazione inaccettabile. La riforma agraria per la Sardegna si deciderebbe a Roma, senza che il Consiglio regionale possa portare il proprio contributo al grave problema. La Giunta farebbe bene a creare un più vasto contatto in Sardegna affinché l'esame della riforma in questione sia più approfondito.

Annunzio di mozione.

« Mozione Cerioni - Sechi Eufemia - Amicarelli - Pasolini relativa alla istituzione della facoltà di Ingegneria civile nella Università di Cagliari ».

CERIONI propone che la mozione venga discussa immediatamente.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta di discussione immediata della mozione.

(Non è approvata).

La seduta è tolta alle ore 14,15.